

Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

2014

Anno 10-N. 3



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 10 N. 3

III/2014

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale

Redazione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Registrazione Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segretaria di redazione Maria Rosaria Focarelli

Comitato di redazione Stefania Buonanno, Simona De Biase,
Claudio Luciano Leone, Gloria Nispi Landi

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Comunicazioni e circolari

Circolare n. 4842 del 16 luglio 2014 - Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa. Utilizzo di un Supplemento. 8

Circolare n. 5879 del 18 settembre 2014 - Forme pensionistiche complementari. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione emanato con lettera circolare 250 dell'11 gennaio 2013. Aggiornamento e definizione delle modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati. 10

Provvedimenti sanzionatori

Deliberazione n. 3404 del 2 luglio 2014 13

Deliberazione n. 3405 del 2 luglio 2014 17

Risposte a quesiti

Settembre 2014 - Oggetto: Quesito in materia di riscatto parziale in caso di lavoratori con contratti di solidarietà 21

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Cancellazioni 23

Variazioni 24

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie 25

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Cancellazioni 28

Variazioni 29

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari 30

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

Albo

Cancellazioni 33

Variazioni 34

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari 35

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni 38

Variazioni 39

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche statutarie

41

PROVVEDIMENTI COVIP

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI

Circolare n. 4842 del 16 luglio 2014 - Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa. Utilizzo di un Supplemento.

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/2005

LORO SEDI

Roma,

Prot.

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa. Utilizzo di un Supplemento.

Come è noto, con il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” e con la successiva Legge di conversione n. 89 del 23 giugno 2014, sono state introdotte talune novità in materia di regime fiscale della previdenza complementare.

In particolare, è stato previsto l’incremento all’11,50 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per l’anno 2014 (art. 4, comma 6-ter), nonché l’innalzamento al 26 per cento della tassazione dei redditi derivanti dai rendimenti della rendita previdenziale (art. 3, comma 1).

Al fine di tener conto delle novità legislative sopra indicate, i fondi pensione stanno provvedendo all’aggiornamento delle informazioni in materia di regime fiscale contenute nei documenti dagli stessi predisposti.

Con particolare riferimento alla Nota informativa – sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”, si ricorda che ogni variazione delle informazioni ivi contenute comporta il relativo aggiornamento secondo le modalità previste dall’articolo 4 della Deliberazione COVIP del 29/5/2008 (*Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari*).

Al riguardo, alcuni fondi pensione hanno richiesto, per le vie brevi, di poter aggiornare le informazioni sul nuovo regime fiscale utilizzando un Supplemento da allegare alla Nota informativa. Tale richiesta origina dall’esigenza di contenere gli oneri connessi alla ristampa dell’intera sezione interessata dall’aggiornamento e muove altresì dalla considerazione che la modifica legislativa ha efficacia temporanea.

Ciò posto, tenuto conto che la possibilità di procedere all'aggiornamento della Nota informativa mediante apposito Supplemento, in ipotesi particolari e per periodi limitati, può essere acconsentito dalla Commissione anche al di fuori dei casi espressamente previsti (articolo 4, comma 4 della Deliberazione sopra citata), si ritiene possibile che i fondi pensione utilizzino detto Supplemento anche nel caso di specie.

Con l'occasione, si precisa che l'aumento della tassazione in parola non richiede interventi sulle stime dell'indicatore sintetico dei costi (ISC) e sul progetto esemplificativo standardizzato (PES), tenuto conto del carattere temporaneo del nuovo regime fiscale e stante l'impatto marginale che tale incremento avrebbe sui risultati delle relative stime.

Distinti saluti.

Il Presidente

Circolare n. 5879 del 18 settembre 2014 - Forme pensionistiche complementari. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione emanato con lettera circolare 250 dell'11 gennaio 2013. Aggiornamento e definizione delle modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati.

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP
ex d.lgs. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma,
Prot. n.
Trasmissione via e-mail

Oggetto: Forme pensionistiche complementari. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione emanato con lettera circolare 250 dell'11 gennaio 2013. Aggiornamento e definizione delle modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati.

Come è noto, con lettera circolare 250 dell'11 gennaio 2013 la COVIP ha emanato il "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione" (di seguito "Manuale"), che definisce il sistema delle segnalazioni richieste dalla scrivente Commissione a fini di vigilanza e di rilevazione statistica, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005.

Con successiva lettera circolare 619 del 31 gennaio 2014 la COVIP ha ridefinito la tempistica relativa all'entrata in vigore del nuovo sistema di segnalazioni.

Il 14 maggio u.s. la COVIP ha sottoposto alla procedura di pubblica consultazione lo schema delle modalità tecnico-operative per la trasmissione telematica dei dati richiesti con il Manuale e alcune modifiche e integrazioni agli schemi e alle istruzioni.

Ad esito della consultazione è emersa da più parti l'esigenza che l'entrata in vigore del Manuale avvenga in maniera più graduale, anche in ragione delle novità nelle modalità tecniche che derivano dall'adozione da parte della COVIP della piattaforma INFOSTAT per la raccolta dei dati.

Al fine di consentire un avvio ordinato del nuovo sistema si è reputato pertanto opportuno posticipare l'invio delle nuove segnalazioni rispetto a quanto previsto nella citata circolare 619 e di svolgere la fase di test in maniera più graduale.

La tempistica relativa all'entrata in vigore del nuovo sistema di segnalazioni viene così ridefinita:

- la prima fase di trasmissione delle informazioni strutturali¹ di cui al Titolo 2 del Manuale avrà luogo, per i fondi di nuova istituzione, nei mesi di febbraio e marzo del 2015 e, per i fondi pensione preesistenti, nei mesi di marzo e aprile 2015. Tale fase è relativa alle seguenti righe di segnalazione:

- *Tav. II.1 – Forma pensionistica. Caratteristiche*
 - R2000005 – Forma pensionistica. Caratteristiche;
 - R2000015 – Società istitutrice. Caratteristiche;
- *Tav. II.5 – Comparti. Caratteristiche*
 - R2000055 – Sezioni diverse da linee di investimento. Caratteristiche;
 - R2000060 – Sezioni articolate in linee di investimento. Caratteristiche;
 - R2000065 – Linee di investimento. Caratteristiche;

¹ Resta fermo che per successive eventuali variazioni intervenute nelle informazioni trasmesse, dovranno essere effettuate, nei termini indicati nel Manuale, le segnalazioni di modifica.

- R2000090 – Classi di quota. Caratteristiche;
- Tav. II.8 – Mandati di gestione. Caratteristiche
 - R2000120 – Gestione diretta;
 - R2000123 – Gestione assicurativa;
 - R2000125 – Mandati di gestione. Caratteristiche.
- la trasmissione delle altre informazioni strutturali di cui al Titolo 2 dovrà avvenire, per entrambe le tipologie di forme pensionistiche, entro il 30 giugno¹;
- con riferimento ai fondi pensione preesistenti, è sospesa la richiesta di informazioni mensili (“Tav. I.1 – Variabili principali” del Manuale);
- il primo flusso segnaletico relativo alle segnalazioni periodiche di cui al Titolo 1 del Manuale riguarderà, con riferimento ai fondi pensione di nuova istituzione, le segnalazioni mensili relative al mese di marzo 2015, che dovranno essere trasmesse entro il 20 aprile²;
- le prime segnalazioni trimestrali da inviare da parte sia dei fondi pensione di nuova istituzione sia dei fondi pensione preesistenti, saranno quelle relative al secondo trimestre del 2015 e dovranno essere trasmesse entro il 31 agosto;
- i termini di invio delle altre segnalazioni periodiche trimestrali e della segnalazione aggregata annuale relativa al 2015 sono estesi a 45 giorni dalla fine del trimestre di riferimento o dell’anno, in luogo dei 30 previsti a regime.

Nelle more dell’entrata in vigore del Manuale gli schemi di segnalazione oggi in uso rimangono validi. Ciò, in particolare, riguarda i dati del 2014 e di parte del 2015.

Inoltre, le segnalazioni mensili riferite a marzo 2015 e le segnalazioni trimestrali riferite al secondo trimestre del 2015 dovranno essere trasmesse, oltre che con gli schemi e le modalità introdotti con il Manuale, anche con gli schemi e le modalità oggi in uso.

Le stesse modalità e le stesse tempistiche si applicano anche con riferimento alle segnalazioni relative alla trattazione dei reclami (Tav. I.7 – Trattazione Reclami). Tali segnalazioni andranno quindi trasmesse con il sistema attualmente in uso fino alla segnalazione del secondo trimestre del 2015 (compresa) e con il nuovo sistema a partire dalla segnalazione del secondo trimestre del 2015 (compresa).

Per quanto riguarda il nuovo assetto, con riferimento alle prime trasmissioni delle informazioni (segnalazioni strutturali, segnalazioni mensili relative a marzo, aprile e maggio del 2015 e segnalazioni trimestrali relative al secondo trimestre), nel caso in cui si riscontrassero incoerenze nei dati trasmessi, ciò non avrebbe implicazioni sotto il profilo sanzionatorio. Le forme pensionistiche sono tuttavia comunque obbligate a trasmettere le segnalazioni nei tempi previsti e a trasmettere nuovamente i dati fino a risolvere le incoerenze riscontrate.

Per quanto riguarda la fase di test, l’inizio è ora previsto nel mese di ottobre p.v. I test coinvolgono, su base volontaria, un limitato gruppo di forme pensionistiche che la COVIP sta provvedendo a contattare.

I test sono scadenzati secondo quanto indicato nella tavola di seguito riportata.

Oggetto del test	Periodo
Registrazione e accreditamento al sistema INFOSTAT	ott 2014
Trasmissione delle informazioni strutturali (prima fase)	nov-dic 2014
Trasmissione delle segnalazioni periodiche mensili	gen-feb 2015
Trasmissione delle informazioni strutturali (seconda fase)	feb-mar 2015
Trasmissione delle segnalazioni periodiche trimestrali aggregate	mar-apr 2015
Trasmissione delle segnalazioni periodiche trimestrali disaggregate	apr-mag 2015
Trasmissione delle segnalazioni annuali aggregate	mag-giu 2015
Trasmissione delle segnalazioni annuali disaggregate	giu-lug 2015

Per quanto riguarda le modalità tecnico operative di trasmissione dei dati, è confermata la metodologia sottoposta alla procedura di pubblica consultazione, che prevede il ricorso a *file* strutturati utilizzando il formato XML.

Dalla consultazione è peraltro emersa l’esigenza di avere indicazioni con riferimento alla possibilità di inserire i dati sia manualmente sia utilizzando formati diversi.

Al riguardo si conferma che tali diverse modalità sono previste dalla piattaforma di trasmissione dei dati. Le istruzioni tecniche sono state integrate con un paragrafo che descrive

² Le segnalazioni mensili successive dovranno essere trasmesse nei termini indicati nel Manuale.

sinteticamente tutte le funzionalità della piattaforma; preliminarmente alla partenza del sistema è previsto il rilascio di un manuale utente.

I cosiddetti “template”, ovvero le strutture dei dati dei file alternativi al formato XML, verranno rilasciati al termine di ciascun test.

Anche il rilascio della “griglia dei controlli” sui dati, previsto dalla richiamata lettera circolare 619 del 31 gennaio 2014 per la metà del corrente anno, viene ora posticipato alla conclusione di ciascun test. La validità della griglia dei controlli sarà infatti preliminarmente sottoposta a verifica nel corso dei test medesimi.

Al riguardo si precisa che in una prima fase i controlli automatici saranno limitati a quelli più elementari; i controlli verranno poi implementati via via nel tempo in relazione alle esigenze che emergeranno dal trattamento delle informazioni acquisite.

A prescindere dai controlli automatici che verranno implementati, la COVIP si riserva comunque la facoltà di svolgere tutti gli ulteriori controlli sui dati che riterrà necessario od opportuno effettuare e, conseguentemente, di contattare l’ente segnalante per ricevere i relativi chiarimenti.

* * *

Con riferimento alle modifiche e integrazioni agli schemi e alle istruzioni, nella pubblica consultazione sono state espresse alcune osservazioni riguardanti aspetti formalmente non inclusi nella stessa consultazione.

Sulla base di tali osservazioni si è comunque ritenuto opportuno intervenire su alcuni elementi ulteriori; se ne evidenziano di seguito i principali, rinviando al documento in allegato per una indicazione più puntuale degli elementi del Manuale modificati:

- nella “Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati” è stata sospesa la compilazione delle voci relative all’esposizione in titoli di debito, con riferimento alle suddivisioni per area geografica, categoria emittente, rating e fasce di duration, e all’esposizione in titoli di capitale, con riferimento alle suddivisioni per area geografica e settori di attività economica .
- dalla compilazione della “Tav. I.6 – OICR” vengono ora esclusi i fondi immobiliari. La tavola viene riferita unicamente alle esposizioni per il tramite degli OICR; viene richiesto di fornire distintamente i dati degli OICVM rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE dagli altri OICR. Questi ultimi vengono esclusi dalla compilazione della tavola se non superano la soglia del 2 per cento.
- è stato previsto di attribuire un codice specifico alle gestioni effettuate con polizze di assicurazione rappresentative di impegni dell’impresa di assicurazione a erogare prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti. A tale scopo, nella “Tav. II.8 – Mandati di gestione. Caratteristiche” è stata inserita la nuova riga di segnalazione (“R2000123 – Gestione assicurativa”) riferita a tali situazioni.

Si segnala infine che, per monitorare le dinamiche in corso d’anno degli iscritti delle forme previdenziali che alla fine dell’anno precedente avevano meno di 100 iscritti (o che non erano ancora state istituite), le informazioni richieste trimestralmente a tali forme sono state integrate con il numero di iscritti alla fine del periodo.

Per ulteriori chiarimenti e indicazioni è possibile inviare una e-mail alla casella postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it, specificando in modo chiaro ed esaustivo la richiesta e indicando i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto. I quesiti pervenuti saranno tendenzialmente trattati raggruppandoli per fattispecie analoghe, nell’ottica di diffondere i relativi riscontri a tutte le forme pensionistiche potenzialmente interessate.

Distinti saluti.

Il Presidente
(dott. Rino Tarelli)

Allegati:

- 1) Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione (di cui alla lettera Circolare 205 dell’11 gennaio 2013) – aggiornamento
- 2) Modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati
- 3) Elenco delle modifiche apportate a seguito della consultazione

Gli allegati sono disponibili nel sito www.covip.it alla sezione Regolamentazione.

PROVVEDIMENTI COVIP

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Deliberazione n. 3404 del 2 luglio 2014

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

[*omissis...*]

VISTO il Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato con Deliberazione del 29 maggio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2008 n. 142, in attuazione dell’art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252/2005;

VISTO in particolare l’art. 9, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti possa avvenire, tra l’altro, avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza “*nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM*”;

VISTA la normativa prevista in tema di collocamento dei prodotti finanziari (Regolamento intermediari adottato dalla CONSOB con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni) richiamata dal citato art. 9, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione;

VISTI in particolare gli artt. 41 e 42 del Regolamento intermediari che dettano disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza per il collocamento dei prodotti finanziari;

VISTO altresì l’art. 81 del Regolamento intermediari, ai sensi del quale le disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza trovano applicazione anche nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;

VISTO inoltre l’art. 11, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, il quale tra l’altro dispone che i soggetti istitutori dei fondi pensione

aperti operano in modo che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari osservino le disposizioni normative e regolamentari;

CONSIDERATO che la Società Amundi SGR S.p.A. è stata oggetto di un accertamento ispettivo iniziato il 2 aprile 2013 e concluso il 12 agosto 2013, avente per oggetto il Fondo Pensione Aperto Secondapensione (iscritto al n. 65 dell'Albo dei fondi pensione), gestito dalla predetta Società;

CONSIDERATO che la verifica ispettiva ha, tra l'altro, riguardato l'*iter* procedurale che, nel periodo di svolgimento dell'ispezione, ha caratterizzato la raccolta delle adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (tramite *web*) al Fondo pensione aperto Secondapensione;

CONSIDERATO che nella raccolta delle adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza al Fondo pensione aperto Secondapensione è stata rilevata la sistematica violazione dell'art. 9, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui alla Deliberazione del 29 maggio 2008, giacché non risultano rispettate le disposizioni per il collocamento dei prodotti finanziari (di cui al citato Regolamento intermediari), richiamate dallo stesso art. 9, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione, non essendo stata posta in essere la valutazione di appropriatezza prescritta dagli artt. 41 e 42 dello stesso Regolamento intermediari;

CONSIDERATO inoltre che in sede ispettiva è stato acquisito un campione casuale di 20 pratiche di adesioni raccolte mediante modalità ordinarie (non via *web*) per le quali è stato parimenti riscontrato il mancato espletamento degli adempimenti relativi alla valutazione di appropriatezza;

VISTE le lettere dell'8 novembre 2013, notificate in data 11 novembre 2013, con le quali il Direttore generale ha dato avvio ad un procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale della Società Amundi SGR S.p.A. in carica al momento dei fatti accertati, in relazione alla riscontrata violazione degli adempimenti volti alle verifiche di appropriatezza, in violazione del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 29 maggio 2008 (artt. 9, comma 1, e 11, comma 1);

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla Società Amundi SGR S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, tramite separata notifica, effettuata sempre in data 11 novembre 2013 delle predette lettere di contestazione;

CONSIDERATO che con le medesime note dell'8 novembre 2013 gli interessati sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni nonché di richiedere di essere sentiti personalmente nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse;

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*...];

considerato che gli interessati hanno rilevato nelle controdeduzioni che la Società non avrebbe inteso omettere, nella raccolta delle adesioni mediante mezzi di comunicazione a distanza, di effettuare la verifica di appropriatezza di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari della CONSOB, ma condurre la valutazione di appropriatezza secondo una modalità alternativa tramite sottoposizione ai potenziali aderenti di un apposito Vademecum informativo;

RITENUTO che la somministrazione di ulteriore documentazione informativa (c.d. Vademecum) non possa essere considerata idonea a sostituire la verifica di appropriatezza prescritta dal Regolamento intermediari della CONSOB, in attuazione della Direttiva MIFID, o comunque a far presumere acquisito da parte del cliente quel livello di esperienza e conoscenza necessario a comprendere i rischi connessi all'adesione al Fondo aperto;

RITENUTO in ogni caso non condivisibile, in ragione della natura delle forme pensionistiche complementari, l'impostazione rappresentata dagli interessati nelle controdeduzioni, secondo la quale nella raccolta delle adesioni al Fondo pensione aperto la Società avrebbe potuto applicare, ancorché non sia stata questa l'intenzione della stessa, la modalità c.d. di *execution only*, che prescinde dalla valutazione di appropriatezza;

TENUTO CONTO altresì di quanto rappresentato dagli interessati nelle controdeduzioni, circa la casistica allegata alle lettere di contestazione in merito alla rilevata omessa effettuazione della verifica di appropriatezza anche nelle raccolte ordinarie delle adesioni al Fondo;

RILEVATO che anche escludendo, come chiesto dagli interessati, l'operazione n. 1 [omissis...] e l'operazione n. 9 [omissis...], residua sempre un numero rilevante di casi (18) in cui risulta omessa l'effettuazione da parte dei collocatori della verifica di appropriatezza;

RITENUTA quindi accertata la presenza di una grave prassi aziendale diretta a non attribuire in alcun modo rilievo, nel collocamento del Fondo pensione aperto, all'effettuazione della verifica di appropriatezza nei termini prescritti dalla normativa in tema di collocamento dei prodotti finanziari, richiamata dalla COVIP nel proprio Regolamento sulle modalità di adesione, anche da parte degli intermediari di cui si avvale la Società;

RITENUTO pertanto che le argomentazioni difensive complessivamente presentate dagli amministratori, dai sindaci e dalla Società Amundi SGR S.p.A. non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di gravi negligenze gestionali da parte della Società e la mancata adozione di iniziative tempestive volte a rettificare le prassi in essere in materia di adempimenti volti alle verifiche di appropriatezza, in violazione del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 29 maggio 2008, in attuazione dell'art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto legislativo n. 252 del 2005 (di seguito. d.lgs. n. 252/2005), risultando violati gli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1 del predetto Regolamento;

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa a tutti gli amministratori e sindaci della Società, che sono stati rispettivamente in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli amministratori e i sindaci che non osservano, tra le altre, le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base all'articolo 19 del medesimo Decreto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

[omissis...]

DELIBERA:

di irrogare, ad esito della contestazione effettuata con le lettere dell'8 novembre 2013, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese di procedimento, a carico dei soggetti di seguito indicati, con riferimento alla riscontrata violazione del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato con Deliberazione del 29 maggio 2008 (e in particolare dell'art. 9, comma 1, nella raccolta delle adesioni *on-line* nel periodo dell'accertamento ispettivo e nella raccolta ordinaria delle adesioni di cui all'Allegato 1 al presente atto e dell'art. 11, comma 1 nella raccolta ordinaria delle adesioni di cui all'Allegato 1 al presente atto):

- Jerfel Fathi, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Ariberto Fassati, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Giovanni Carenini, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Giampiero Maioli, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Paul-Henry De la Porte Du Theil, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Maria Palma Liguori, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Pascal Blanqué, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Bruno Rinaldi, in qualità di componente del Collegio sindacale della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);

- Patrizia Ferrari, in qualità di componente del Collegio sindacale della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Filippo Di Carpegna Brivio, in qualità di componente del Collegio sindacale della Società Amundi SGR S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);
- Società Amundi SGR S.p.A.: euro 55.000 (cinquantacinquemila) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti degli anzidetti signori, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

[*omissis...*]

Roma, 2 luglio 2014

Deliberazione n. 3405 del 2 luglio 2014

LA COMMISSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

[OMISSIS...]

VISTO il Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato con Deliberazione del 29 maggio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2008 n. 142, in attuazione dell’art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252/2005;

VISTO in particolare l’art. 9, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti possa avvenire, tra l’altro, avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza *“nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM”*;

VISTA la normativa prevista in tema di collocamento dei prodotti finanziari (Regolamento intermediari adottato dalla CONSOB con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni) richiamata dal citato art. 9, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione;

VISTI in particolare gli artt. 41 e 42 del Regolamento intermediari che dettano disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza per il collocamento dei prodotti finanziari;

VISTO altresì l’art. 81 del Regolamento intermediari, ai sensi del quale le disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza trovano applicazione anche nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;

VISTO inoltre l’art. 11, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, il quale tra l’altro dispone che i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti operano in modo che i soggetti che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari osservino le disposizioni normative e regolamentari;

CONSIDERATO che la Società AMUNDI SGR S.P.A. è stata oggetto di un accertamento ispettivo iniziato il 2 aprile 2013 e concluso il 12 agosto 2013, avente per oggetto il Fondo Pensione Aperto SECONDAPENSIONE (iscritto al n. 65 dell’Albo dei fondi pensione), gestito dalla predetta Società;

CONSIDERATO che la verifica ispettiva ha, tra l’altro, riguardato l’*iter* procedurale che, nel periodo di svolgimento dell’ispezione, ha caratterizzato la raccolta delle adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (tramite *web*) al Fondo pensione aperto SECONDAPENSIONE;

CONSIDERATO che nella raccolta delle adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza al Fondo pensione aperto SECONDAPENSIONE è stata rilevata la sistematica violazione dell’art. 9, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui alla Deliberazione del 29 maggio 2008, giacchè non risultano rispettate le

disposizioni per il collocamento dei prodotti finanziari (di cui al citato Regolamento intermediari), richiamate dallo stesso art. 9, comma 1, del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione, non essendo stata posta in essere la valutazione di appropriatezza prescritta dagli artt. 41 e 42 dello stesso Regolamento intermediari;

CONSIDERATO inoltre che in sede ispettiva è stato acquisito un campione casuale di 20 pratiche di adesioni raccolte mediante modalità ordinarie (non via *web*) per le quali è stato parimenti riscontrato il mancato espletamento degli adempimenti relativi alla valutazione di appropriatezza;

CONSIDERATO che il Responsabile del Fondo pensione aperto è tenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, a verificare che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

CONSIDERATO, in particolare che con Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006, è stata data attuazione all'art. 19, comma 2, lett. g) del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui attribuisce alla Commissione la competenza ad elaborare schemi per gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari e che, nell'ambito della medesima Deliberazione, le funzioni rimesse al Responsabile della forma pensionistica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, sono state specificate nell'Allegato "Disposizioni in materia di Responsabile" allo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato "Disposizioni in materia di Responsabile" al Regolamento del Fondo pensione aperto SECONDAPENSIONE, predisposto in conformità allo Schema di regolamento adottato dalla COVIP con Deliberazione del 31 ottobre 2006, spetta al Responsabile del Fondo: vigilare "*sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti*" (art. 6, comma 1): vigilare "*sull'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto*" (art. 6, comma 2, lett. i): dare tempestiva comunicazione delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni al CdA e all'organo di controllo della Società e attivarsi affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti (art. 6, comma 4);

VISTA la lettera dell'8 novembre 2013, notificata in data 11 novembre 2013, con la quale il Direttore generale ha dato avvio ad un procedimento sanzionatorio nei confronti del dott. Dario Santagà, in qualità di Responsabile del Fondo pensione aperto SECONDAPENSIONE al tempo dei fatti accertati per la riscontrata violazione, in relazione ai medesimi fatti, dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

[OMISSIS...]

ESAMINATE le controdeduzioni [OMISSIS...];

CONSIDERATO che è stato rilevato nelle controdeduzioni che la Società non avrebbe inteso omettere, nella raccolta delle adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, di effettuare la verifica di appropriatezza di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari della CONSOB, ma condurre la valutazione di appropriatezza secondo una modalità alternativa tramite sottoposizione ai potenziali aderenti di un apposito Vademecum informativo;

RITENUTO che la somministrazione di ulteriore documentazione informativa (c.d. Vademecum) non possa essere considerata idonea a sostituire la verifica di appropriatezza prescritta dal Regolamento intermediari della CONSOB, in attuazione della Direttiva MIFID, o comunque a far presumere acquisito da parte del cliente quel livello di esperienza e conoscenza necessario a comprendere i rischi connessi all'adesione al Fondo aperto;

RITENUTO in ogni caso non condivisibile, in ragione della natura delle forme pensionistiche complementari, l'impostazione rappresentata nelle controdeduzioni, secondo la quale nella raccolta delle adesioni al Fondo pensione aperto la Società avrebbe potuto applicare, ancorchè non sia stata questa l'intenzione della stessa, la modalità c.d. di *execution only*, che prescinde dalla valutazione di appropriatezza;

TENUTO CONTO altresì di quanto rappresentato nelle controdeduzioni, circa la casistica allegata alla contestazione in merito alla rilevata omessa effettuazione della verifica di appropriatezza anche nelle raccolte ordinarie delle adesioni al Fondo;

RILEVATO che anche escludendo, come chiesto nelle controdeduzioni, l'operazione n. 1 [OMISSIS...] e l'operazione n. 9 [OMISSIS...], residua sempre un numero rilevante di casi (18) in cui risulta omessa l'effettuazione da parte dei collocatori della verifica di appropriatezza;

RITENUTA quindi accertata la presenza di una grave prassi aziendale diretta a non attribuire in alcun modo rilievo, nel collocamento del Fondo pensione aperto, all'effettuazione della verifica di appropriatezza nei termini prescritti dalla normativa in tema di collocamento dei prodotti finanziari, richiamata dalla COVIP nel proprio Regolamento sulle modalità di adesione, anche da parte degli intermediari di cui si avvale la Società;

RITENUTO pertanto che le argomentazioni difensive complessivamente presentate dagli amministratori, dai sindaci e dalla Società AMUNDI SGR S.P.A. non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di gravi negligenze gestionali da parte della Società e la mancata adozione di iniziative tempestive volte a rettificare le prassi in essere in materia di adempimenti volti alle verifiche di appropriatezza, in violazione del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 29 maggio 2008, in attuazione dell'art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto legislativo n. 252 del 2005, risultando violati gli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1 del predetto Regolamento;

RITENUTO che le argomentazioni difensive formulate nelle controdeduzioni non siano idonee a revocare in dubbio l'assenza di efficaci e tempestivi presidi di controllo da parte del Responsabile, in relazione alle modalità di raccolta delle adesioni al Fondo pensione aperto SECONDAPENSIONE ;

RITENUTO in particolare che il Responsabile del Fondo pensione aperto SECONDAPENSIONE non abbia vigilato, come avrebbe dovuto in base all'incarico professionale ricevuto, sul rispetto da parte della Società AMUNDI SGR S.P.A. del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari sopra richiamato;

RITENUTO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile sul rispetto da parte della Società delle previsioni contenute nel Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari sopra richiamato costituisca violazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, il quale pone in capo al Responsabile l'obbligo di verificare che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che il comportamento rilevato è da intendersi connotato da negligenza professionale e dunque certamente imputabile a titolo di colpa al Responsabile del Fondo pensione aperto;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste nell'art. 5 del medesimo Decreto, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base all'art. 19 del Decreto stesso, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

[OMISSIS...]

DELIBERA

:

di irrogare, ad esito della contestazione di cui alla lettera dell'8 novembre 2013, per la violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 – relativamente al mancato rispetto da parte della Società del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato con Deliberazione del 29 maggio 2008 avuto riguardo alla raccolta delle adesioni mediante mezzi di comunicazione a distanza effettuate durante l'accertamento ispettivo e con riferimento alla raccolta ordinaria delle adesioni di cui all'Allegato 1 al presente atto - la seguente sanzione

amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, a carico di:

- dott. Dario Santagà, Responsabile del Fondo pensione aperto SECONDAPENSIONE nel periodo dei fatti accertati: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);

- Società AMUNDI SGR S.P.A: euro 5.5000 (cinquemilacinquecento) pari all'importo della sanzione sopra indicata, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti dell'anzidetti nominativo, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

[OMISSIS...]

Roma, 2 luglio 2015

PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Settembre 2014

Oggetto: Quesito in materia di riscatto parziale in caso di lavoratori con contratti di solidarietà

(Lettera inviata a una società istitutrice di fondi pensione aperti e di piani individuali pensionistici)

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesta Società ha posto un quesito in tema di riscatto della posizione individuale di previdenza complementare. La richiesta di chiarimenti riguarda, in particolare, la situazione di alcuni aderenti ai quali è stato ridotto l'orario di lavoro, nella misura del 90%, per effetto di un contratto di solidarietà.

Sono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi collettivi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata a mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale ed evitare così la riduzione del personale (c.d. contratti di solidarietà "difensivi") ovvero a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o "espansivi").

Nello specifico, viene chiesto se gli iscritti interessati dai contratti di solidarietà possano esercitare il riscatto parziale della posizione individuale *ex art. 14, comma 2, lett. b)* del d.lgs. n. 252 del 2005.

Com'è noto, in base a detto articolo l'iscritto può esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra dodici e quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

L'ipotesi del collocamento in solidarietà non è quindi espressamente contemplata dalla norma tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione. Occorre, tuttavia, valutare se la fattispecie in esame possa essere ricondotta per analogia a quelle menzionate nell'*art. 14, comma 2, lett. b)*.

In proposito giova richiamare le indicazioni già fornite dalla COVIP in merito a detta previsione normativa.

Negli “*Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 – Riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni*”, adottati con deliberazione del 28 novembre 2008 in ordine alle fattispecie di riscatto per cassa integrazione guadagni, la Commissione ha preliminarmente rilevato che fattore comune a tutte le ipotesi contemplate nel citato art. 14, comma 2, lett. b) sia il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Il riscatto è stato, quindi, considerato ammissibile ogniqualvolta intervenga per l’aderente al fondo pensione la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia preceduta dall’assoggettamento del lavoratore a una procedura di cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della stessa (al pari di quanto avviene in caso di mobilità).

In relazione alla *ratio* della norma, la Commissione ha, inoltre, ritenuto consentito il riscatto per la causale cassa integrazione guadagni anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini per effetto della stessa CIG una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa.

Secondo i predetti Orientamenti, per legittimare il diritto al riscatto della posizione la sospensione totale dell’attività lavorativa deve comunque perdurare per un arco di tempo significativo che, in analogia con le altre causali, è stato identificato in un periodo non inferiore a 12 mesi, affinché detta situazione possa risultare commisurabile alle altre fattispecie contemplate dalla norma.

Con risposta a quesito dell’ottobre 2013 è stato, poi, ritenuto ammissibile l’applicazione del citato art. 14, comma 2, lett. b) anche alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro *ex art. 4* della legge n. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato), in ragione delle analogie esistenti con le fattispecie di mobilità, considerato che entrambe le fattispecie comportano la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione di una prestazione a sostegno del reddito.

Ciò premesso, si osserva che l’ipotesi prospettata da codesta Società non appare assimilabile né alle situazioni di cassa integrazione guadagni indicate nei citati Orientamenti COVIP, né a quella di mobilità, in quanto nei contratti di solidarietà l’attività lavorativa dei dipendenti interessati non è totalmente sospesa, ma perdura, sebbene con riduzione di orario (nel caso rappresentato del 90%).

Non ricorre, quindi, la *ratio*, sottesa al citato art. 14, comma 2, lett. b), che accomuna le varie fattispecie ivi considerate, individuabile nella tutela dell’iscritto in presenza di particolari situazioni di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di totale sospensione dell’attività lavorativa.

Attesa la non assimilabilità della situazione rappresentata a quelle che per disposizione di legge, e in base ai chiarimenti COVIP, danno titolo al riscatto della posizione, si ritiene che gli aderenti destinatari degli accordi di solidarietà non possano esercitare la facoltà di riscatto parziale prevista dall’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

Il Presidente

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL, in forma abbreviata FONDO PENSIONE SIRIO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 165 I Sezione – Fondi pensione negoziali Piazza Vescovio, 5 00199 Roma
Variazione	Cancellazione dall'Albo dei fondi pensione
Data provvedimento	18 settembre 2014

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA' FONDO PERSEO in forma abbreviata FONDO PENSIONE PERSEO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 164 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Aniene, 14 00198 Roma
Variazione	Denominazione del fondo pensione
Nuova denominazione del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO in forma abbreviata FONDO PERSEO SIRIO
Data provvedimento	1 ottobre 2014

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI E DELLE MATERIE PLASTICHE in forma abbreviata FONDO GOMMA PLASTICA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 125 I Sezione – Fondi pensione negoziali Piazza Medaglie d'Oro, 3 20135 Milano
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche art.5 dello statuto
Data provvedimento	5 agosto 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIMODA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 117 I Sezione – Fondi pensione negoziali Viale Sarca, 223 20126 Milano
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt.5 e 7 dello statuto
Data provvedimento	5 agosto 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	MEDIAFOND FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CONTRIBUZIONE DEFINITA in forma abbreviata MEDIAFOND FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 126 I Sezione – Fondi pensione negoziali Viale Europa, 48 20093 Cologno Monzese (MI)
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	5 agosto 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO – EUROFER iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 129 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Bari, 20 00161 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche art.5 dello statuto
Data provvedimento	5 agosto 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 93 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via della Mostra, 11/13 39100 Bolzano
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	5 agosto 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 106 I Sezione – Fondi pensione negoziali Piazza Duca d'Aosta, 10 20124 Milano
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche all'art.1 dello statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	5 agosto 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA - PREVICOOOPER in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVICOOOPER iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 102 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via C. B. Piazza, 8 00161 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	4 settembre 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI AUTONOMIE LOCALI E SANITA' FONDO PERSEO in forma abbreviata FONDO PERSEO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 164 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Aniene, 14 00198 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche dello statuto del Fondo pensione a seguito del progetto di fusione per incorporazione del fondo pensione Sirio
Data provvedimento	18 settembre 2014

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO CARIGE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 23 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	CARIGE AM SGR SPA
Provvedimento COVIP	Cancellazione dall'Albo dei fondi pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FPA CRF PREVIDENZA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 110 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	BANCA CR FIRENZE/INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM
Provvedimento COVIP	Cancellazione dall'Albo dei fondi pensione
Data provvedimento	16 settembre 2014

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	GROUPAMA PENSIONE FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 78 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
Variazione	Denominazione del fondo pensione
Nuova denominazione del fondo pensione	da "Groupama fondo pensione aperto" a "Programma open fondo pensione aperto"
Data provvedimento	12 settembre 2014

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche regolamentari

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERETO PRECID-SYSTEM iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 10 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all'art.12 del Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	INTESAMIA PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 14 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt.12 e 15 del Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO GIUSTINIANO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 70 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all'art. 12 del Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 84 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all'art. 12 del Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDI PENSIONE APERTI DI INTESA SANPAOLO VITA iscritti all'Albo dei Fondi pensione con i numeri 10, 14, 70, 8 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Cessione dei FPA da "INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SPA" a "INTESA SANPAOLO VITA SPA", autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi alla società cessionaria e approvazione delle relative modifiche regolamentari
Data provvedimento	31 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	PREVIGEN GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 8 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	GENERALI ITALIA SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 12 del Regolamento del Fondo pensione e Allegato 3
Data provvedimento	7 agosto 2014

**PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO**

ALBO

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	HELVETIA PENSIONE COMPLETA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5061 III Sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	HELVETIA VITA SPA
Provvedimento COVIP	Cancellazione dall'Albo dei fondi pensione
Data provvedimento	8 agosto 2014

**PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO**

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FUTURO ATTIVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5008 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
Società che esercita l'attività	GENERTELLIFE SPA
Variazione	Denominazione gestore e sede legale
Nuova denominazione e sede della Società che esercita l'attività	da "FATA FUTURO ATTIVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" a "FUTURO ATTIVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE"
Data provvedimento	9 settembre 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	PROGRAMMA PER TE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5033 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
Società che esercita l'attività	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
Variazione	Denominazione PIP
Nuova denominazione e del PIP	da "VITA IN...PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" a "PROGRAMMA PER TE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE"
Data provvedimento	12 settembre 2014

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche regolamentari

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERETO PRECID-SYSTEM iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 10 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all'art.12 del Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	INTESAMIA PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 14 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt.12 e 15 del Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO GIUSTINIANO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 70 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all'art. 12 del Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 84 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all'art. 12 del Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	4 luglio 2014
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDI PENSIONE APERTI DI INTESA SANPAOLO VITA iscritti all'Albo dei Fondi pensione con i numeri 10, 14, 70, 8 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Provvedimento COVIP	Cessione dei FPA da "INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SPA" a "INTESA SANPAOLO VITA SPA", autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi alla società cessionaria e approvazione delle relative modifiche regolamentari
Data provvedimento	31 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	PREVIGEN GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 8 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	GENERALI ITALIA SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 12 del Regolamento del Fondo pensione e Allegato 3
Data provvedimento	7 agosto 2014

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1104 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione
Data provvedimento	9 settembre 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO FONDIARIA-SAI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1318 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione
Data provvedimento	23 settembre 2014

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1298 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
Forma giuridica del Fondo pensione	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c.
Variazione	Denominazione del Fondo pensione
Nuova denominazione del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL
Data provvedimento	23 settembre 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1568 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Corso Sempione, 30 20154 Milano
Variazione	Variazione sede legale
Nuova sede legale	Via Plinio, 43 20129 Milano
Data provvedimento	9 settembre 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI RCS MEDIA GROUP S.P.A. E GEMINA S.P.A. – FIPDIR iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1284 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via Angelo Rizzoli, 8 20132 Milano
Variazione	Variazione natura giuridica del fondo pensione
Nuova natura giuridica del fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Data provvedimento	18 agosto 2014

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI FIORENZO CASELLA iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1041 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
Forma giuridica del Fondo pensione	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c.
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	15 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1109 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	15 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1233 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	15 luglio 2014

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI RCS MEDIA GROUP S.P.A. E GEMINA S.P.A. – FIPDIR iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1284 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche all'art.2 dello statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	18 agosto 2014

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it